

**Allegato "A" al Repertorio n. 9659  
Raccolta n. 7557**

**Statuto del comitato  
"Comitato Faventia 3.0"**

\*\*\*\*\*

**Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituito il "Comitato Faventia 3.0" (d'ora in avanti "Comitato"), con sede legale a Faenza (Ra) in Via San Giovanni Bosco n. 1 e con durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente statuto.

**Art. 2 - Finalità e attività del Comitato**

Il Comitato opera in piena collaborazione e in accordo con le istituzioni titolari della proprietà e della gestione del complesso di Faenza (Ra) denominato "Ex Salesiani" e ha le finalità, collettive e comunque esterne ai promotori, di: sostenere la ripresa delle attività formative, ricreative, didattiche e aggregative in esso complesso svolte prima dell'evento alluvionale che ha colpito la città di Faenza (Ra) nei giorni 16 e 17 maggio 2023; favorire il ripristino degli immobili danneggiati di esso complesso e la ricostituzione dei compendi dei beni in esso contenuti; favorire il ripristino di altri immobili destinati allo svolgimento di attività di interesse pubblico e posti nel territorio dalla c.d. Romagna Faentina, danneggiati dall'evento alluvionale, con particolare attenzione a quelli nei quali erano svolte attività giovanili; in ultimo, finanziare iniziative di promozione dell'educazione e della formazione giovanile nel territorio dalla c.d. Romagna Faentina, ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo del Comitato, favorendo la rigenerazione e l'attivazione di spazi civici di comunità.

Per tali finalità, il Comitato promuove la raccolta di fondi da destinare al finanziamento delle attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) ripristino degli immobili e delle aree danneggiate, ivi comprese le attrezzature sportive fisse;
- b) realizzazione di strutture temporanee atte a consentire la ripresa immediata delle attività formative, ricreative, didattiche e aggregative nelle more del recupero, ristrutturazione e/o riattivazione degli spazi in cui erano precedentemente svolte;
- c) acquisto di strumenti musicali, materiali didattici, artistici, sportivi e educativi in genere nonché degli arredi necessari allo svolgimento di dette attività;
- d) acquisto di beni e servizi strumentali al perseguimento di quanto elencato nei punti precedenti.

Il Comitato garantisce la trasparenza nell'impiego dei fondi raccolti mediante la loro rendicontazione nelle modalità a tal fine più idonee.

**Art. 3 - Composizione del Comitato**

Il Comitato è composto dai "Promotori del Comitato" (di seguito "i Promotori"), individuati dall'atto costitutivo, e dai "Sostenitori del Comitato" (di seguito "i Sostenitori").

**Art. 4 - Consiglio Direttivo del Comitato**

I Promotori compongono il "Consiglio Direttivo del Comitato", il quale organizza le attività del Comitato e delibera sull'utilizzo dei fondi raccolti,

con mandato illimitato, secondo le modalità previste dal presente statuto. Qualora uno o più Promotori originari rinunciassero, decadessero o fossero impossibilitati a partecipare alle attività del Consiglio Direttivo, i componenti residui designeranno per cooptazione i nuovi componenti, preferibilmente scelti tra i Sostenitori, sino alla ricostituzione dell'organo nel numero minimo di 3 (tre) e massimo di 9 (nove) componenti.

#### **Art. 5 - Sostenitori del Comitato**

Il numero dei "Sostenitori del Comitato" è illimitato.

Possono divenire sostenitori del Comitato sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, ovvero enti pubblici e privati, che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.

Assumono la qualifica di "Sostenitore" i donatori che contribuiscano alle attività di scopo con un contributo pari ad almeno euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e che ne facciano espressa richiesta. In casi straordinari, il Consiglio Direttivo delibera l'attribuzione della qualifica di "Sostenitore benemerito del Comitato".

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di acquisto della qualifica di "Sostenitore" negli altri casi e le modalità di partecipazione di questi alle attività del Comitato.

Il Consiglio direttivo delibera in merito a specifiche richieste di pubblicità o di riservatezza ricevute dai soggetti sostenitori.

#### **Art. 6 - Doveri dei componenti del Comitato**

Tutti i componenti del Comitato sono tenuti:

- a) a contribuire, entro le proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- b) ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole del Comitato;
- c) a concordare preventivamente iniziative di qualsiasi tipo, a nome o adoperando i simboli di "Faventia 3.0", con il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- d) a versare la sottoscrizione periodica, se stabilita dal Consiglio Direttivo, in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

#### **Art. 7 - Perdita della qualifica di componente del Comitato**

La qualifica di componente del Comitato si perde per rinuncia, esclusione, decadenza per mancato versamento della sottoscrizione periodica, ove prevista, morte o estinzione della persona giuridica o ente, essendone comunque esclusa la trasmissione agli eredi.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del componente che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato;
- in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato.

La delibera adottata dal Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il mancato versamento della sottoscrizione annuale, ove prevista, comporta la decadenza automatica e non richiede alcuna comunicazione.

### **Art. 8 - Risorse economiche e fondo patrimoniale**

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) contribuzioni volontarie raccolte mediante la campagna di raccolta di fondi che verrà avviata a seguito della costituzione del Comitato;
- b) altre oblazioni o erogazioni liberali degli associati e di terzi (eredità, donazioni e legati);
- c) altre entrate per raccolta di fondi compatibili con le finalità dell'associazionismo filantropico;
- d) sottoscrizioni annuali, ove previste;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) altre entrate derivanti da iniziative finalizzate al finanziamento dei propri obiettivi istituzionali.

Le suddette risorse alimentano il Fondo patrimoniale, il quale è amministrato dal Presidente secondo le direttive e nei limiti assegnati dal Consiglio Direttivo per le finalità previste dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può prevedere che determinate risorse provenienti dal Fondo o raccolte mediante le iniziative promosse dal Comitato siano incamerate direttamente dalle istituzioni titolari della proprietà e della gestione del complesso "Ex Salesiani" di Faenza (Ra), purché destinate ad attività attinenti alle finalità previste dal presente statuto.

Nel caso in cui, a seguito del pagamento da parte delle compagnie assicurative di premi o l'incasso di contribuzioni pubbliche a copertura totale o parziale dei danni subiti da parte delle istituzioni titolari della proprietà e della gestione del complesso "Ex Salesiani" di Faenza (Ra), si rendessero disponibili al Comitato risorse precedentemente impiegate all'interno di esso complesso, esse verranno riutilizzare per il finanziamento delle altre finalità del Comitato. A tal fine il Comitato potrà concludere appositi accordi per impegnare i soggetti destinatari delle forme di sostegno a reimpieghi aventi finalità aderenti a quelle del Comitato.

### **Art. 9 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

### **Art. 10 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, formato ai sensi dell'art. 4 del presente statuto, elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta per posta elettronica o P.E.C. da inviarsi non meno di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza o necessità, tale termine è ridotto a 2 (due) giorni.

In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga, anche in teleconferenza o in

videoconferenza, la maggioranza dei componenti e quando le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e firmati dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Comitato. A titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo spetta:

- \* modificare lo statuto del Comitato, qualora se ne veda la necessità;
- \* redigere un rendiconto economico-finanziario annuale delle attività del Comitato;
- \* predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- \* assegnare al Presidente direttive e limiti per la gestione del Fondo;
- \* deliberare sui provvedimenti di esclusione dei componenti dal Comitato;
- \* nominare gli eventuali responsabili delle attività organizzate dal Comitato;
- \* deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato, compresa l'eventuale istituzione di una sottoscrizione annuale e la modalità del suo versamento;
- \* modalità di acquisto e mantenimento della qualifica di "Sostenitore" e di "Sostenitore Benemerito" e modalità di partecipazione di questi alle attività del Comitato;
- \* vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività e sul coordinamento delle stesse.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione secondo le modalità previste dall'art. 4.

#### **Art. 11 - Presidente del Comitato**

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del Comitato.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, amministra il Fondo secondo le direttive e nei limiti assegnati dal Consiglio Direttivo, ha il compito di mantenere i rapporti con i Sostenitori, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività del Comitato.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o in caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 (trenta) giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione al suo interno, a maggioranza, del nuovo Presidente.

#### **Art. 12 - Scioglimento**

Lo scioglimento del Comitato deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

In caso di scioglimento del Comitato, sarà nominato un liquidatore, che anche curi la liquidazione di eventuali somme di danaro o beni di proprietà del Comitato e che estingua le obbligazioni in essere.

Tutti i beni che residuino dopo la liquidazione saranno devoluti a istituzioni del territorio relativo alla c.d. Romagna Faentina per il raggiungimento di finalità analoghe a quelle di scopo.

### **Art. 13 - Norma finale**

Per quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi del Comitato, si applica quanto previsto dal Codice Civile.

F.to Montanari Omar

F.to Luca Cavallari

F.to Carlo Baseggio

F.to Roberto Rava

F.to Erika Eviani

F.to Mattia Cornazzani

F.to Simone Ravaioli

F.to Donato D'Antonio

F.to Marco Solaroli

F.to Michele Bucchi Notaio